

Approvazione dello Statuto del Consorzio per la Gestione del Parco Regionale del Serio (l.r. 30 novembre 1983, n. 86, l.r. 16 settembre 1996, n. 26)

## LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. 30 novembre 1983, n. 86, <<Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istruzione e la gestione delle riserve dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza ambientale>> e successive modifiche;

Visto in particolare l'art. 22 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86 che disciplina la procedura per l'approvazione dello Statuto e la costituzione dei consorzi per la gestione delle aree protette regionali;

Vista la l.r. 1 giugno 1985, n. 70 istitutiva del Parco regionale del Serio, che all'art. 3 prevede che la gestione del parco sia affidata ad un consorzio tra le province di Bergamo e Cremona ed i comuni territorialmente interessati;

Visto il decreto del presidente della giunta regionale n. 6520 del 23 aprile 1987, con il quale è stato costituito il Consorzio per la gestione del Parco regionale del Serio ai sensi della l.r. 70/1985;

Vista la l.r. 16 settembre 1996, n. 26 di <<Riorganizzazione degli enti gestori delle aree protette regionali>>, che dispone l'adeguamento degli Statuti dei consorzi di gestione delle aree protette regionali alle disposizioni dettate dalla legge stessa;

Vista la nota del Parco del Serio, prot. N. 70399 dell'11 dicembre 1998, con la quale si comunica l'approvazione della proposta di Statuto del Consorzio per la gestione del Parco regionale del Serio da parte dei seguenti enti consorzianti:

- Comune di Bariano: c.c. n. 31 del 30 giugno 1998;
- Comune di Calcinate: c.c. n. 12 del 30 marzo 1998;
- Comune di Casale Cremasco: c.c. n. 68 del 30 ottobre 1997;
- Comune di Castel Gabbiano: c.c. n. 19 del 28 settembre 1998;
- Comune di Cavernago: c.c. n. 29 del 30 giugno 1997 e c.c. n. 27 del 3 luglio 1998;
- Comune di Crema: c.c. n. 114 del 15 settembre 1997 e c.c. n. 137 del 9 luglio 1998;
- Comune di Fara Olivana/Sola: c.c. n. 10 del 18 maggio 1998;
- Comune di Fornivo S. Giovanni: c.c. n. 54 del 25 settembre 1997;
- Comune di Ghisalba: c.c. n. 31 del 19 settembre 1997 e c.c. n. 42 del 30 giugno 1998;
- Comune di Grassobbio: c.c. n. 35 del 9 luglio 1998;
- Comune di Madignano: c.c. n. 24 del 13 giugno 1997 e c.c. n. 9 del 9 gennaio 1998;
- Comune di Martinengo: c.c. n. 30 del 30 giugno 1997 e c.c. n. 52 del 30 ottobre 1997;
- Comune di Montodine: c.c. n. 48 del 29 settembre 1997;
- Comune di Morengo: c.c. n. 27 del 26 maggio 1997 e c.c. n. 37 del 16 luglio 1998;
- Comune di Mozzanica: c.c. n. 45 del 10 novembre 1997;
- Comune di Pianengo: c.c. n. 49 del 27 novembre 1998;
- Comune di Ricengo: c.c. n. 35 del 28 aprile 1998;
- Comune di Ripalta Arpina: c.c. n. 36 del 30 settembre 1997;

- ☒ Comune di Ripalta Cremasca: c.c. n. 24 del 25 giugno 1997 e c.c. n. 39 del 22 dicembre 1997;
- ☒ Comune di Ripalta Guerina: c.c. n. 18 del 26 giugno 1997 e c.c. n. 25 del 29 dicembre 1997;
- ☒ Comune di Romano di L.dia: c.c. n. 62 del 27 giugno 1997 e c.c. n. 97 del 23 dicembre 1997;
- ☒ Comune di Sergnano: c.c. n. 34 del 26 settembre 1997 e c.c. n. 37 del 18 novembre 1997;
- ☒ Comune di Seriate: c.c. n. 19 del 24 febbraio 1998;
- ☒ Comune di Zanica: c.c. n. 27 del 24 giugno 1997 e c.c. n. 43 del 23 giugno 1998;
- ☒ Provincia di Cremona: c.p. n. 80 del 15 luglio 1997, c.c. n. 94 del 30 settembre 1997 e c.c. n. 102 del 15 settembre 1998;

Preso atto che i comuni di Urganò e Cologno al Serio hanno approvato la proposta di Statuto apportandovi delle modifiche e che la provincia di Bergamo ha deliberato di non approvare la proposta, e che comunque è stata raggiunta la percentuale del 75% prevista dall'art. 12 della l.r. 26/1996 affinché la proposta modificata sia efficace anche per gli enti dissenzienti;

Vista la d.a.c. 24 ottobre 1998, n. 32 del Parco del Serio, costituente parte della presente deliberazione (allegato A), che attesta che lo statuto trasmesso, autentificato, è conforme a quello approvato dagli enti consorziati;

Visto il testo dello Statuto del Consorzio per la gestione del Parco regionale del Serio, composto da n.29 articoli;

Ritenuto da parte del dirigente del servizio proponente che il suddetto testo risulta conforme ai principi e alle disposizioni della l.r. 26/1996;

Ritenuto di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e di definire che il nuovo Statuto consortile entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo ai sensi dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

A voti unanimi espressi nelle forme di leggi;

## **DELIBERA**

1. Di approvare lo Statuto del Consorzio di gestione del Parco Regionale del Serio, composto da n. 29 articoli e adottato dagli enti costituenti il consorzio con i provvedimenti deliberativi indicati in premessa, nel testo autentificato trasmesso con la nota del presidente del Consorzio Parco del Serio prot. 70399 dell'11 dicembre 1998 che si allega alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale (allegato B).
2. Di disporre la pubblicazione della presenta deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Di definire che il nuovo Statuto consortile entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il Segretario: Sala

# **CONSORZIO PARCO REGIONALE DEL SERIO**

## **STATUTO**

### **INDICE**

#### **TITOLO I GENERALITÀ**

- Art. 1 - Fonti
- Art. 2 - Composizione del consorzio e durata
- Art. 3 - Sede
- Art. 4 - Scopi
- Art. 5 - Funzioni delegate del consorzio
- Art. 6 - Quote di partecipazione

#### **TITOLO II ORGANI**

- Art. 7 - Organi di consorzio
- Art. 8 - Assemblea consortile
- Art. 9 - Competenza d'assemblea
- Art. 10 - Convocazione d'assemblea
- Art. 11 - Consiglio d'amministrazione: composizione, nomina e durata
- Art. 12 - Adunanze del consiglio di amministrazione
- Art. 13 - Competenza del consiglio di amministrazione
- Art. 14 - Presidente del consorzio: elezione e competenze
- Art. 15 - Collegio dei revisori dei conti
- Art. 16 - Commissioni consultive
- Art. 17 - Comitato tecnico-scientifico
- Art. 18 - Direttore: nomina e durata
- Art. 19 - Competenze del direttore

#### **TITOLO III AMMINISTRAZIONE**

- Art. 20 - Il segretario
- Art. 21 - Personale
- Art. 22 - Contabilità
- Art. 23 - Mezzi finanziari
- Art. 24 - Controllo degli atti e pubblicità

#### **TITOLO IV PARTECIPAZIONE**

- Art. 25 - Partecipazione di enti ed associazione
- Art. 26 - Servizio volontario di vigilanza ecologica

## **TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI**

- Art. 27 - Pubblicità degli atti
- Art. 28 - devoluzione del patrimonio
- Art. 29 - richiamo alle leggi

## **TITOLO I GENERALITÀ**

Il consorzio per la gestione del Parco Regionale del Serio, istituito con l.r.: 1 giugno 1985, n. 70, adegua il proprio statuto ai sensi della l.r. 16 settembre 1996, n. 26, che recepisce i principi di efficienza e partecipazione alla legge 8 giugno 1990, n. 142 <<Ordinamento delle autonomie locali>> e successive modificazioni e della legge 6 dicembre 1991, n. 394 <<legge quadro sulle aree protette>>.

### *ART. 2 – COMPOSIZIONE DEL CONSORZIO E DURATA*

1. Fanno parte del consorzio i comuni di: Bariano, Calcinate, Casala Cremasco, Castel Gabbiano, Cavernago, Cologno al Serio, Crema, Fara Olivano con Sola, Fornovo S. Giovanni, Ghisalba, Grassobbio, Malignano, Martinengo, Montodine, Morengo, Mozzanica, Puanengo, Ricengo, Ripalta Arpina, Ripalta Cremasca, Ripalta Guerina, Romano di Lombardia, Sergnano, Seriate, Urgnano, Zanica e le province di Bergamo e Cremona.
2. Al Consorzio possono altresì aderire i comuni interessati funzionalmente all'attività dell'ente, ai sensi dell'art. 3, comma III, della legge istitutiva.
3. La durata del consorzio è a tempo indeterminato.
4. Il consorzio è ente locale territoriale con propria personalità giuridica.

### *ART. 3 – SEDE*

1. Il consorzio ha la propria sede legale in comune di Romano di Lombardia, ai sensi dell'art. 3 comma 2 della l.r. 1 giugno 1985, n. 70.
2. Le adunanze degli organi consorziali possono essere convocate anche presso le sedi degli enti consorziali o centri parco decentrati.

### *ART. 4 - SCOPI*

1. Il consorzio ha lo scopo di gestire il Parco Regionale del Serio.
2. Il consorzio, nell'ambito degli scopi previsti dalla legge istitutiva, assolve alle seguenti funzioni:
  - Adotta la proposta del piano territoriale e del piano di gestione del parco, approva i piani attuali di settore ed i regolamenti d'uso;
  - Approva il piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili;
  - Esprime parere, nei casi previsti dalla legge, agli organi degli organi e degli enti locali, su provvedimenti e progetti che riguardano il territorio del parco;

- Promuove l'acquisizione, anche mediante espropriazione per pubblica utilità, delle aree individuali nel piano territoriale e nel piano delle riserve naturali come necessarie al conseguimento delle finalità del parco;
  - Propone alla regione gli interventi finanziari di cui all'art. 3 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86;
  - Promuove lo studio e la conoscenza dell'ambiente ed indica gli interventi per la sua migliore tutela;
  - Sviluppa iniziative di educazione ambientale, fruizione sociale e turistico-ricreative;
  - Attua gli interventi necessari per la tutela e la conservazione delle specie animali e vegetali, dei boschi e per la difesa degli equilibri ecologici ed idrogeologici;
  - Tutela e valorizza le bellezze paesaggistiche, nonché le presenze storiche, architettoniche ed artistiche, allo scopo di promuovere il contesto socioculturale.
3. Inoltre il consorzio può svolgere, purché compatibili con le proprie finalità, funzioni che ad esso vengono richieste dagli enti consorziati con almeno la maggioranza delle quote.

#### *Art. 5 – FUNZIONI DELEGATE AL CONSORZIO*

1. Al consorzio, a far tempo dalla data di approvazione del piano territoriale, sono affidate:
- A titolo di subdelega, le funzioni amministrative delegate alla regione ai sensi dell'art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n.616;
  - A titolo di delega, il rilascio delle autorizzazioni di cui gli art. 39 e 42 della l.r. 15 aprile 1975, n. 51.
2. L'esercizio di tali funzioni avviene secondo le direttive stabilite dalla regione Lombardia.

#### *ART. 6 – QUOTE DI PARTECIPAZIONE*

1. La rappresentanza degli enti consorziali di cui all'art. 2, è determinata dalle quote di partecipazione.
2. Ad ognuna delle province di Bergamo e Cremona è riservata una quota di rappresentanza nella misura del 20%, coincidente con la quota della contribuzione finanziaria obbligatoria alle stesse attribuita.
3. La restante quota di partecipazione del 60% spetta ai comuni ed è suddivisa per il 60% in proporzione all'estensione del territorio comunale incluso nel parco e per l'altro 40% in proporzione alla contribuzione finanziaria obbligatoria rapportata alla popolazione dell'ultimo censimento.

## **TITOLO II ORGANI**

### *ART. 7 – ORGANI DEL CONSORZIO*

Sono organi amministrativi del consorzio:

1. l'assemblea
2. il consiglio di amministrazione
3. il presidente
4. il collegio dei revisori dei conti.

La durata degli organi di cui i precedenti numeri 1., 2., 3. è fissata in anni 4.

### *ART. 8 - ASSEMBLEA CONSORTILE*

L'assemblea è composta da una rappresentanza per cui una degli enti consorzianti, nella persona del sindaco e del presidente della provincia, i quali possono farsi rispettivamente rappresentare da un consigliere comunale o provinciale a tal fine delegato.

### *ART. 9 – COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA*

1. L'assemblea è l'organo di consiglio di indirizzo e controllo politico-amministrativo del consorzio.
2. Compete ad essa in particolare:
  - L'elezione e la revoca, a maggioranza assoluta dei voti, del presidente, a scrutinio segreto;
  - L'elezione e la revoca, a maggioranza assoluta delle quote, dei membri del consiglio di amministrazione, a scrutinio segreto;
  - La nomina dei componenti del collegio dei revisori dei conti;  
La nomina dei componenti dell'eventuale comitato tecnico-scientifico;
  - L'approvazione del bilancio preventivo, dei relativi assestamenti e del conto consultivo;
  - L'adozione del piano territoriale;
  - L'adozione dei regolamenti del parco;
  - L'approvazione del piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili;
  - La contrazione di mutui e gli impegni di spesa pluriennali;
  - L'approvazione della pianta organica e le sue variazioni;
  - Le proposte di modifica dello statuto da sottoporre all'approvazione degli enti interessati;
  - L'attivazione di nuovi servizi;
  - Acquisti ed alienazioni di beni immobili;
  - La decisione sulle domande di adesione di altri comuni ai sensi del comma III, l.r. 80/83;
  - La determinazione dei contributi finanziari a carico degli enti consorzianti;
  - Le deliberazioni inerenti alle funzioni di cui al comma III dell'art 4.

#### *Art. 10 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA*

- 1) L'assemblea è convocata dal presidente del consorzio tutte le volte in cui si rende necessario ed anche quando lo richiedano almeno un terzo delle quote componenti l'assemblea. In tal caso la convocazione deve avvenire nel termine di venti giorni.
- 2) L'avviso di convocazione deve pervenire almeno 5 giorni prima della data fissata per la prima convocazione. L'eventuale seconda convocazione deve essere comunicata contestualmente alla prima e convocata in giorno diverso dalla prima.
- 3) In prima convocazione, l'assemblea è valida quando è presente la maggioranza delle quote. In seconda convocazione l'assemblea è valida con la presenza di almeno un terzo delle quote.
- 4) Tutte le convocazioni devono avvenire a mezzo raccomandata a.r.

#### *Art. 11 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: COMPOSIZIONE, NOMINA E DURATA*

- 1) Il consiglio di amministrazione è composto da nove membri, tra cui il presidente, tutti eletti dall'assemblea tra persone scelte al di fuori di essa. I candidati al consiglio di amministrazione devono presentare i curricula in segreteria, almeno ventiquattro ore prima dell'elezione.
- 2) Ogni componente dell'assemblea ha diritto di esprimere, in rapporto alla sua quota, tre nominativi. Risultano eletti coloro che avranno ottenuto il maggior numero delle quote.
- 3) Il consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni.

#### *Art. 12 – ADUNANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE*

- 1) Il consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del presidente o su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi componenti.
- 2) Le adunanze sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi membri.
- 3) Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.
- 4) Il consiglio di amministrazione è assistito dal segretario del consorzio.
- 5) Alle riunioni del consiglio di amministrazione partecipa, senza diritto di voto, il direttore del consorzio.

#### *Art. 13 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE*

Al consiglio di amministrazione compete ogni atto di amministrazione attiva che non sia di competenza esclusiva dell'assemblea, del presidente e del direttore.

#### *Art. 14 – PRESIDENTE DEL CONSORZIO: ELEZIONI E COMPETENZE*

- 1) Il presidente viene eletto dall'assemblea consortile ai sensi dell' art. 9.
- 2) Al presidente competono le seguenti funzioni:
  - a) rappresenta legalmente l'ente di fronte a terzi e dinanzi alle autorità giudiziarie ed amministrative;
  - b) nomina il vice-presidente, scelto tra i membri del consiglio d'amministrazione, il quale lo sostituisce in caso di assenza o impedimento;

- c) convoca e presiede l'assemblea ed il consiglio d'amministrazione e ne firma i rispettivi processi verbali in unione con il segretario;
- d) vigila sulle deliberazioni del consiglio di amministrazione e dell'assemblea;
- e) rilascia autorizzazioni, nulla osta e pareri di competenza consortile;
- f) presiede le commissioni consultive anche mediante suo delegato;
- g) cura, le relazioni esterne e controlla la trasparenza e correttezza dell'azione amministrativa;
- h) firma la corrispondenza avocata alla sua competenza;
- i) d'intesa con il direttore, sovrintende agli uffici e servizi consorziali e veglia al loro ordinato funzionamento; tiene i rapporti con i sindacati;
- j) provvede alle consultazioni degli enti consorziati ed alle informazioni sociali;
- k) esercita quelle altre funzioni che gli siano deferite dai regolamenti consorziali e da deliberazioni dell'assemblea o del consiglio di amministrazione.

#### *Art. 15 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI*

- 1) Il collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri, di cui almeno uno, quale presidente, iscritto all'albo ufficiale dei revisori dei conti, è nominato dall'assemblea del consorzio, su designazione rispettivamente dell'assemblea stessa, della giunta regionale e del ministero del tesoro, purché prestino servizio in una provincia del parco.
- 2) Il collegio, che dura in carica due anni, esercita il controllo sulla gestione economica e finanziaria del consorzio, svolge i compiti indicati dalla l. 142/90 e quanto previsto dal regolamento di contabilità consortile.

#### *Art. 16 – COMMISSIONI CONSULTIVE*

Per lo studio di determinate materie e di iniziative afferenti le attività d'istituto del consorzio, il consiglio di amministrazione può costituire commissioni consultive inserendovi, se opportuno, anche esperti esterni.

Il regolamento di dette commissioni viene approvato dall'assemblea consortile e in esso verranno specificati gli obiettivi delle commissioni e le condizioni regolanti la loro opera.

#### *Art. 17 – COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO*

- 1) Per garantire un adeguato supporto specialistico ai problemi del parco, il consiglio di amministrazione può istituire un comitato tecnico-scientifico, composto da un numero massimo di sette membri, sulla base dei criteri fissati con deliberazione della giunta regionale (art. 10 della l.r. del 16 settembre 1996, n. 26).
- 2) Le funzioni del comitato tecnico-scientifico verranno disciplinate con apposito regolamento.

#### *Art. 18 – DIRETTORE: NOMINA E DURATA IN CARICA*

Il direttore è nominato dal consiglio di amministrazione con incarico a termine della durata di anni quattro, rinnovabile, previa selezione da tenersi sulla base dei criteri fissati da apposita deliberazione della giunta regionale.

*Art. 19 – COMPETENZE DEL DIRETTORE*

- 1) Sono compiti del direttore:
  - a) la direzione del consorzio;
  - b) l'emanazione di autorizzazioni, nulla osta e parere di competenza consortile, se delegato al presidente;
  - c) gli adempimenti tecnici connessi alla predisposizione dei bilanci annuali e pluriennali, nonché dei conti consuntivi;
  - d) la definizione dei progetti di competenza del consorzio;
  - e) la sottoscrizione dei contratti;
  - f) la presidenza delle gare d'appalto e delle commissioni di concorso;
  - g) le assunzioni e la gestione del personale.
- 2) Il direttore ha la responsabilità gestione del consorzio, limitatamente agli atti di sua competenza.

**Titolo III**  
**AMMINISTRAZIONE**

*Art. 20 – IL SEGRETARIO*

- 1) il segretario consortile è scelto tra persone che abbiano provata competenza in materia amministrativa e contabile, con incarico a termine, anche a tempo parziale.
- 2) Spettano al segretario la gestione amministrativa e contabile, la redazione dei verbali degli organi deliberazioni, il parere di legittimità e di regolarità contabile, il rogito dei contratti e quant'altro stabilito dal regolamento del personale.

*Art. 21 – PERSONALE*

- 1) L'entità del personale, la sua organizzazione e le sue mansioni sono stabilite dalla pianta organica e dal regolamento, sulla base di criteri definiti con deliberazione di giunta regionale.
- 3) Il consorzio ha la facoltà di chiedere alla giunta regionale di comandare proprio personale, fino all'integrazione della pianta organica, o comunque di avvalersi di personale messo a disposizione dagli enti consorziati, anche attraverso incarichi di consulenza.

*Art. 22 – CONTABILITA'*

- 1) Per la gestione finanziaria e contabile si applicano le norme previste per gli enti locali.
- 2) Gli emolumenti, deliberati in concomitanza con l'approvazione del bilancio di previsione, sono determinati sulla base di quanto stabilito dalla l. 816/86 per il presidente e per i componenti del consiglio di amministrazione e dell'assemblea.
- 3) Al presidente del collegio dei revisori dei conti spettano i compensi previsti dagli art. 37 e 38 del d.P.R. 10 ottobre 1994 n. 645. Agli altri componenti ed a quelli del comitato tecnico-scientifico spetta un gettone di presenza pari all'importo determinato ai sensi dell'art. 26, comma 3, della l.r. 10 marzo 1995, n. 10.

*Art. 23 – MEZZI FINANZIARI*

- 1) Gli enti consorziati contribuiscono alle spese di gestione del consorzio con un contributo annuale.
- 2) Il contributo viene stabilito annualmente, in sede di approvazione del bilancio preventivo, secondo le quote di partecipazione di cui all'art. 6.
- 3) Gli enti consorziati, previo le dovute intese, contribuiscono all'ammortamento dei mutui da contrarre per miglioramenti del parco, sulla base delle rispettive quote di partecipazione

*Art. 24 – CONTROLLO DEGLI ATTI E PUBBLICITA'*

- 1) Per gli atti da sottoporre a controllo di legittimità si applicano le disposizioni contenute nell'art. 17 della legge 15 maggio 1997 n. 127.
- 2) Le deliberazioni verranno pubblicate all'albo pretorio del consorzio, presso la sua sede.
- 3) Apposito regolamento dovrà disciplinare l'accesso agli atti e la partecipazione dei cittadini alle attività del parco.

## **Titolo IV PARTECIPAZIONE**

*Art. 25 – PARTECIPAZIONI DI ENTI ED ASSOCIAZIONI*

- 1) Nella realizzazione delle finalità statutarie, il consorzio garantisce la più ampia partecipazione degli enti e delle associazioni interessate, promuovendo incontri periodici e pubblicizzando i suoi programmi di attività.
- 2) I rappresentanti delle associazioni culturali, naturalistiche, ricreative, venatorie e piscatorie operanti nel territorio del parco, nonché di altre categorie interessate, vengono consultati dal consiglio di amministrazione periodicamente, almeno una volta all'anno, anche attraverso la partecipazione, su invito del presidente del consorzio, senza voto deliberativo, alle riunioni dell'assemblea.
- 3) L'assemblea ed il consiglio di amministrazione, nei limiti delle proprie competenze, potranno stabilire forme di collaborazione con le associazioni di cui al comma precedente per la realizzazione di singole iniziative di difesa, gestione e sviluppo del parco.
- 4) Il consorzio ha la facoltà di promuovere la costituzione di associazioni ed organismi finalizzati alla valorizzazione culturale ed ambientale del parco.

*Art. 26 – SERVIZIO VOLONTARIO DI VIGILANZA ECOLOGICA*

- 1) E' istituito, nell'ambito del parco, il servizio di vigilanza ecologica, ai sensi della l.r. 29 dicembre 1980, n. 105.
- 2) Le guardie ecologiche collaborano con il personale del consorzio alla vigilanza ed alla osservanza dei divieti e delle prescrizioni in materia di tutela dell'ambiente naturale e del territorio del parco.
- 3) Responsabile del servizio di vigilanza ecologica è il direttore del consorzio appositamente incaricato.
- 4) Compete al responsabile del servizio di vigilanza ecologica:

- a) la redazione dei programmi di lavoro e l'organizzazione dei turni di servizio;
  - b) la predisposizione degli ordini di servizio;
  - c) la ricezione dei rapporti di servizio e dei verbali relativi alle trasgressioni e la loro trasmissione alle autorità competenti;
  - d) la conservazione e manutenzione dei mezzi e delle dotazioni destinate al servizio di vigilanza ecologica;
  - e) la predisposizione del rapporto annuale sullo stato di conservazione dell'ambiente naturale nel territorio del parco, da trasmettere, tramite gli organi del consorzio, alla giunta regionale ai sensi dell'art. 26, comma 4, della l.r. 30 novembre 1983. n. 86;
  - f) le altre funzioni previste dal regolamento sul servizio volontario di vigilanza ecologica.
- 5) Compete al consiglio di amministrazione l'organizzazione dei corsi di formazione delle guardie ecologiche.

## **Titolo V**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### *Art. 27 – PUBBLICITA' DEGLI ATTI*

- 1) Tutti gli atti del consorzio sono pubblici, salvo diversa disposizione di legge.
- 2) L'affissione all'albo pretorio presso la sede del consorzio fa fede ai fini delle disposizioni stabilite dalla legislazione sugli enti locali.

#### *Art. 28 – DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO*

Alla cessazione o in caso di scioglimento del consorzio, il suo patrimonio verrà devoluto agli enti consorziati secondo criteri da stabilirsi dall'assemblea, previa intese tra gli enti medesimi.

#### *Art. 29 – RICHIAMO ALLE LEGGI*

Per quanto non sia presente statuto diversamente disposto, si osservano, nell'amministrazione e nel funzionamento del consorzio, le norme di legge sui consorzi costituiti fra gli enti locali.